

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1553

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

(V. Stampato Camera n. **3438**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1989*

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****SERVIZIO METEOROLOGICO,
SERVIZIO ANTINCENDI
E NULLA-OSTA PROVVISORIO
DI PREVENZIONE INCENDI****Art. 1.**

1. È prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.

3. Il termine già previsto al comma 14-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in

relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 delle legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1990».

Art. 4.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'arti-

colo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

Art. 5.

1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Art. 6.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993».

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato.

Art. 8.

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato.

Art. 9.

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

Art. 10.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989».

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre 1989, in conformità con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

CAPO III.

NORME IN MATERIA
DI CALAMITÀ NATURALI

Art. 13.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalità di

attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso articolo 5.

2. È prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria delle regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale.

3. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6-bis dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indica-

ti termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunità scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV.

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI

Art. 16.

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 22.206.553.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1990.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1990, saranno apportate in ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione; nei testi unici emanati entro il 31 dicembre 1986 potranno essere apportate anche le modificazioni strettamente necessarie per il coordinamento con quelli emanati successivamente.

3. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 18.

1. Per assicurare la continuità dei servizi contabili delle intendenze di finanza, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare, a partire dal 1° luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.

2. Resta comunque fissato al 1° gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.

Art. 19.

1. L'efficacia dei contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogata fino al 31 dicembre 1989.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA INDUSTRIALE

Art. 20.

1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989.

Art. 21.

1. È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12.

2. È differito al 30 giugno 1989 il termine indicato nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli.

3. È differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli. Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986».

4. La conferma in servizio di cui al comma 3 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione

nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonchè al personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitore del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986. A tale conferma provvede la regione.

Art. 22.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.